



REGOLAMENTO SOCI ANMCO

1. Come si diventa Socio

L'interessato deve inviare domanda scritta alla Segreteria Nazionale con le modalità previste dall'art. 4 dello Statuto.

L'ammissione dei nuovi Soci è deliberata dal Consiglio Direttivo che ne dà comunicazione scritta all'interessato. L'iscrizione nel registro dei Soci avviene all'atto del versamento della quota di iscrizione e della quota associativa annuale con le modalità indicate nella scheda di iscrizione

2. Servizi al Socio

I Soci in regola con il pagamento delle quote associative dell'anno in corso entro il mese di febbraio di ogni anno come da Statuto:

- hanno accesso alle versioni online delle riviste della Federazione Italiana di Cardiologia "Giornale Italiano di Cardiologia" e "Journal of Cardiovascular Medicine";
- ricevono copia della rivista "Cardiologia negli Ospedali";
- possono accedere ai servizi forniti via internet riservati agli associati;
- sono informati di tutte le iniziative scientifiche, didattiche e culturali promosse dall'Associazione;
- possono usufruire dei servizi messi a disposizione dall'Associazione.

I Soci che non hanno regolarizzato la quota associativa entro tale data verranno definiti "Soci sospesi" e perderanno il diritto di ricevere i servizi di cui sopra. Tali servizi saranno riattivati il mese successivo al ricevimento del pagamento.

3. Impegni del Socio

Nel contribuire alla vita associativa, il Socio assume l'impegno di:

- frequentare le Assemblee Nazionali e Regionali dell'Associazione apportando il proprio contributo personale;
- partecipare alle iniziative associative, scientifiche, didattiche e culturali promosse dall'Associazione in ambito Nazionale e Regionale;
- essere in regola con le quote associative dell'anno in corso e con quelle degli anni precedenti secondo quanto previsto dallo Statuto; attenersi alle norme statutarie ed ai Regolamenti dell'Associazione.

4. Decadenza dalla qualifica di Socio e consequenziali

La decadenza da Socio avviene secondo quanto previsto dall'art. 6 dello Statuto. La perdita della qualità di Socio a giudizio del Consiglio Direttivo previa consultazione del Collegio dei Probiviri, deve avvenire entro la seconda riunione successiva all'avvenuta conoscenza della causa di decadenza. In tal caso il Collegio dei Probiviri può essere convocato a partecipare alla riunione del Consiglio Direttivo che discute l'argomento.

Decadono inoltre automaticamente, previo preavviso da parte del Tesoriere, coloro i quali risultano morosi da 3 anni. Questi potranno ripresentare domanda di ammissione all'Associazione non prima che siano decorsi 12 mesi dall'accertata decadenza e non prima di aver pagato tutte le quote associative non versate. Il Socio decaduto al compimento del 3° anno di morosità, entro 6 mesi dalla decadenza, ha la possibilità di presentare nuova domanda di iscrizione contestualmente al pagamento delle quote associative arretrate senza dover attendere i 12 mesi previsti dal comma precedente.

Il Socio che si dimette dall'Associazione entro 6 mesi dalla scadenza della quota annuale pagata viene definito "Socio dimesso". Può reinscrivere all'Associazione pagando la quota associativa dell'anno in corso.

Il Socio che si dimette dall'Associazione dopo 6 mesi dalla scadenza della quota annuale viene considerato "Socio dimesso moroso". Può reinscrivere all'Associazione pagando le quote associative lasciate insolte.

5. Entrata in vigore

Il presente Regolamento è stato approvato nella riunione del Consiglio Nazionale dell'Associazione tenutasi in data 10 aprile 2014.